

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE.

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante per i diritti della terza età

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti e funzioni del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE.

Nell'ambito del Comune di Pisa è istituito il Garante per i diritti delle persone anziane (di seguito denominato “Garante”) con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio comunale.

Per i candidati valgono le stesse regole di incandidabilità ed ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni ed opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. In caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere l'incarico in oggetto il Garante può rassegnare le proprie dimissioni comunicando le ragioni ostative all'Amministrazione Comunale la quale procederà con l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

3. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È, altresì, incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a) vigila sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze dell'Amministrazione comunale;

b) sostiene ogni iniziativa volta a prevenire ed impedire ogni discriminazione nei confronti degli anziani e assicura agli stessi l'erogazione e il rispetto dei livelli essenziali di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, nei confronti dell'amministrazione interessata in sinergia con gli enti all'uopo preposti (ad esempio struttura comunale competente, ASL, AOUP, NAS, Vigili del Fuoco);

c) vigila, in collaborazione con i familiari, le persone che svolgono assistenza e con gli utenti, ove possibile, e con le Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati e i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, sul rispetto della qualità dell'assistenza prestata agli anziani ricoverati nelle strutture residenziali e semiresidenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

d) formula proposte in merito alle misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Pisa;

e) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti degli anziani nella città di Pisa, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti degli anziani a partire da servizi, progetti e iniziative del Comune di Pisa;

f) ascolta gli anziani e le loro famiglie anche incontrandoli direttamente, se opportuno, adoperandosi affinché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come richiesto e inoltrate agli enti competenti al loro esame;

g) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli anziani, ritenute degne di approfondimento;

h) collabora con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali degli anziani;

i) collabora con le Istituzioni preposte affinché alle persone anziane siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

l) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale, a titolo esemplificativo i regolamenti, che il Comune di Pisa emette riguardanti le materie relative ai seguenti temi: famiglia, assistenza, azioni ed interventi per la tutela dei diritti e la cura delle persone anziane;

m) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti degli anziani;

n) promuove la partecipazione e l'ascolto di persone anziane a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito anche sindacale qualora vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

o) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzie eventualmente istituite a livello nazionale, regionale e comunale;

p) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali, le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, gli ordini professionali sanitari, socio sanitari e socio assistenziali, il MIUR regionale, le Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati, i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, le società specializzate di geriatria e gerontologia, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni degli anziani in ogni situazione essi si trovino;

q) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti degli anziani, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati ivi comprese le Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati;

r) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata degli Anziani, ove istituita;

3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti le persone anziane. Si vuole, altresì, accreditare come luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi della c.d. Terza Età e favorire una solidarietà intergenerazionale in ambito familiare e comunale.

4. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine ivi compresi uffici comunali incaricati corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti degli anziani, siano esse pubbliche e/o del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante relaziona una volta l'anno al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti.

2. Il Garante può partecipare alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza ogni qualvolta invitato secondo le modalità di cui all' art.21 del

Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Garante può, comunque, riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

La funzione del Garante è gratuita senza oneri a carico del bilancio del Comune.